

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO

NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO

SPECIFICO PER IL DOCENTE *DIPLOMATO AFAM*

**PER LE CLASSI DI CONCORSO DEI LICEI MUSICALI, SULLE
QUALI MAI SONO STATI ATTIVATI PERCORSI ABILITANTI.**

Per parte ricorrente:

CIARAMELLA ANTONIO PIO, nato il 08.11.1986 a Benevento e residente in Roccabascerana (AV) in Via Nazionale Appia 141, C.F.: CRMNNP86S08A783U;

rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K, PEC aldo.esposito@ordineavvocatita.it) e Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), alla via Amato n. 7.

Gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA in persona del Dirigente *pro tempore*;

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA in persona del
Dirigente *pro tempore*;

Tutti i rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in
BOLOGNA, Via G. Reni, 4 - C.A.P. 40100
-RESISTENTI-

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Codesti procuratori, preliminarmente, evidenziano come *il ricorrente lamenti un'impropria collocazione nella graduatoria di istituto di terza fascia, anziché nella seconda.*

Il petitum del presente giudizio è costituito dal un pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del diritto soggettivo al collocamento in seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Ciò posto, emerge chiaramente che *i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione*(T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". *La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.*



**BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA
COMPETENZA TERRITORIALE.**

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

FATTO

Parte ricorrente, ***docente precario (COMPARTO AFAM LICEI MUSICALI)***, risulta in possesso di un titolo di studio che, ai sensi della tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 191, è valido per l'accesso alle neo istituite classi concorsuali riferite al grado di istruzione liceale, congiunto al diploma di maturità.

L'istante, inserito nella III FASCIA delle Graduatorie di Istituto, ha ultimato un percorso accademico, rilasciato dalle istituzioni di alta cultura rientrate nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nello specifico:

1) CIARAMELLA ANTONIO PIO allega il diploma di chitarra conseguito presso il Conservatorio “N. Sala” con sede in Benevento nell' a. A. 2011/2012;

(allegato 1);

Di seguito, si indicano le Graduatorie di Istituto, valide per gli aa. ss. 2017-2020, ove il ricorrente risulta inserito e la eventuale sede dell'istituzione scolastica di ultimo servizio statale:

1) CIARAMELLA ANTONIO PIO, iscritto nella graduatoria di istituto III fascia per la provincia di Bologna, per le classi concorsuali A053 – A064, ha prestato l'ultimo servizio presso l'I.C. “Vergato e Grizzana - Morandi” con sede in Vergato (BO).

(allegato2)



All'esponente viene preclusa la possibilità di inserirsi nella II Fascia delle graduatorie di istituto, in quanto riservate ai docenti abilitati all'insegnamento.

Tale esclusione determina una grave perdita di chance lavorativa, trovandosi i ricorrenti estromessi dalla **procedura che consente la collocazione negli elenchi validi per la stipula dei contratti di supplenza, prevalentemente annuali.**

Eppure, **le classi di insegnamento per le quali l'istante intende ottenere l'inserimento nella seconda fascia graduatorie di istituto, sono di nuova _____ istituzione** (essendo state previste dal D.P.R. n. 19 del 16 febbraio 2016); **riguardo alle stesse non esistono docenti abilitati**, non avendo il Ministero competente ancora attivato alcuna procedura di abilitazione, né ordinamentale (con tirocini formativi attivi-TFA), né speciale (con i percorsi abilitanti speciali-PAS).

Orbene, posto che nessun percorso abilitante è stato mai previsto per lo specifico insegnamento nei Licei Musicali, essendo stati gli istanti impossibilitati a conseguire l'abilitazione sulle classi di concorso interessate, com'è possibile pretendere, per tale docenza, l'abilitazione quale requisito di accesso alla II Fascia delle graduatorie d'istituto?

MOTIVI IN DIRITTO

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR. INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE E COMUNITARIAMENTE ORIENTATA.

Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 259 del 9 Maggio 2017, apportandosi modifiche ed integrazioni al precedente D.P.R. 19/16 (allegato 3) sono state denominate, con la TABELLA A, le classi di concorso dei licei musicali.

In riferimento agli insegnamenti A.F.A.M. con indirizzo di studi presso i licei musicali e coreutici (neo istituite classi denominate A-53, A-55, A-59, A-63) non sono mai entrati a



regime specifici percorsi abilitanti, circostanza che la controparte Ministeriale non potrà contestare in giudizio!

ED ALLORA, LA DOMANDA SORGE SPONTANEA: CHI LAVORA DA "SECONDA FASCIA GRADUATORIE DI ISTITUTO" SULLE CLASSI CONCORSUALI DEI LICEI MUSICALI?

LA RISPOSTA, SEMBRA ASSURDA, È FORNITA DALLA CITATA TABELLA A, ALLEGATA AL DECRETO MINISTERIALE N. 59/17 CHE, AD ESEMPIO, PER LA NEO ISTITUITA CLASSE DI INSEGNAMENTO A-55, NELLA "NOTA A" PRECISA: "FINO A QUANDO NON ENTRERANNO A REGIME SPECIFICI PERCORSI ABILITANTI (AMMESSO CHE SARANNO EFFETTIVAMENTE AVVIATI), E COMUNQUE NON OLTRE L'ANNO ACCADEMICO 2018/19, AVRANNO TITOLO DI ACCESSO I DOCENTI ABILITATI NELLE (DIVERSE) CLASSI DI CONCORSO A031, A032 ED A077.....".

IN SOSTANZA AI RICORRENTI, MUNITI DI COMPETENZE LICEALI SPECIFICHE NEL COMPARTO A.F.A.M., È PRECLUSO L'INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO PER GLI INDIRIZZI DEI LICEI MUSICALI E COREUTICI; DIVERSAMENTE AI COLLEGHI, "ABILITATI SU ALTRA MATERIA" E PER QUESTO PRIVI DI SPECIFICHE COMPETENZE LICEALI, RISULTA CONSENTITA LA STIPULA DI CONTRATTI A TERMINE, PREVALEMENTEMENTE ANNUALI, IN QUANTO ATTINTI DALLA FASCIA DI INSEGNAMENTO SUPERIORE.

CON TALE ULTIMA ARGOMENTAZIONE RISULTA, INDUBBIAMENTE, PROVATA L'INGIUSTIZIA PALESE ALLA QUALE GLI ISTANTI SONO SOTTOPOSTI.



Ebbene, per giurisprudenza oramai consolidata, nelle graduatorie di II Fascia per cui è causa possono essere ammessi i candidati, in possesso di diploma AFAM valido per l'insegnamento specifico licei musicali, non abilitati, tutte le volte in cui, sulla relativa classe concorsuale, non siano stati predisposti percorsi di abilitazione ordinari (cfr., ex multis, di recente, TAR Lazio, Roma, questa sez. III-bis, sentt. nn. 3315 e 11774 del 2017 e, più diffusamente, sent. n. 10966 del 2017, allegato 5).

La richiamata Sezione Giudiziaria, in particolare - pur rilevando che, secondo la normativa primaria, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) costituisce requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all'art. [400](#) del [\(D.Lgs. n. 297 del 1994\)](#) ed essere inseriti nelle “graduatorie dalle quali sono attinti i nominativi degli aspiranti alle supplenze, secondo una procedura valutativa tipicamente concorsuale”, ha tuttavia rilevato che, a questo principio, fanno eccezione esclusivamente le classi di concorso quali A-55 (insegnamento sui Licei musicali) per le quali non sia stato possibile acquisire un titolo abilitativo con percorso ordinario, in quanto tali corsi non siano stati attivati prima delle procedure di aggiornamento delle graduatorie (cfr., in particolare, la già richiamata sent. n. 10966 del 2017 la quale, tra l'altro, richiama il precedente cautelare del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1836 del 2016).

Diversamente, come pure è stato rilevato in giurisprudenza, la selezione (almeno in riferimento alle classi di concorso per cui difetti tale implicito, ma indispensabile, presupposto fattuale) finirebbe con l'atteggiarsi concretamente come concorso riservato, in spregio quindi non solo, e non tanto, [dell'art. 97, comma 3, Cost.](#), ma anche, e soprattutto, della dichiarata ed effettivamente riscontrabile voluntas legis che è quella del superamento del precariato come canale unico o preferenziale di accesso all'insegnamento (così l'ord. n. 1836 del 2006 del Consiglio di Stato, cit.), dovendosi pertanto propugnare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che richiedono (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell'abilitazione all'insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi alle graduatorie degli abilitati, al contempo però non precludendo la perdurante applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. [402](#) del [\(D.Lgs. n. 297 del 1994\)](#) in forza della quale - **per ciascuna classe di concorso - deve prescindersi dal possesso dell'abilitazione come ineludibile requisito di ammissione finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo "ordinario"**, nei sensi cioè di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto (così, ancora, l'ord. n. 1836 del 2016 cit.).



Nella richiamata sent. n. 10966 del 2017 il TAR Lazio, Sez. III bis ha anche affermato che, al fine di ritenere provata in giudizio la circostanza fondamentale - ossia che, per la classe di concorso afferente al diploma Afam in possesso della parte ricorrente, non sia effettivamente stato mai attivato alcun specifico percorso di formazione prima degli aggiornamenti delle graduatorie- è sufficiente l'allegazione di tale circostanza ad opera della parte ricorrente e la mancata contestazione, sul punto, da parte dell'amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 64 cod. proc. amm.: sul punto **l'amministrazione resistente, non potrà mai replicare alcunché in ordine ad un'eventuale attivazione di percorsi abilitanti ordinari per le menzionate classi di concorso A055, istituita solo nel 2016 con l'emanazione del d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, rivisitato dal D.M. 259/17.**

Senonché, non essendo mai stato attivato alcun percorso di abilitazione, la normativa Ministeriale potrà essere disapplicata, nella parte in cui esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di istituto il docente con Diploma Accademico di Secondo Livello, valido per l'accesso alle classi di concorso AFAM liceali.

Una diversa interpretazione della disposizione di legge sopra richiamata, tale da travolgere la clausola di salvaguardia anche per chi non ha potuto in nessun modo conseguire l'abilitazione, **determinerebbe la chiara violazione del principio dell'affidamento.**

Ed, invero, il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede nei rapporti fra lo Stato e i cittadini. La protezione di tale principio viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino 1998). Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza



costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.). Invero la Consulta «ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto).»(così, ex multis: Corte cost., 22 maggio 2013, n. 103; id., 19 giugno 2013, n. 160, che ribadisce la necessità di garantire «la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati all'applicazione della norma.»). In altri termini nella giurisprudenza della Corte costituzionale «è consolidato il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto» (così: Corte cost., 16 luglio 2009, n. 236, e, in senso conforme: Corte cost., 10 gennaio 2007, n. 11, Corte cost., 26 gennaio 2009, n. 24, e Corte cost., 11/12/2015, n. 260). In tal senso si è del resto costantemente espresso anche il Giudice amministrativo il quale ha anche recentemente ribadito come «Fra i limiti generali all'adozione di leggi con efficacia retroattiva si annoverano quelli afferenti alla tutela di concomitanti e parimenti fondamentali valori di civiltà giuridica (fra cui, in primis, il generale principio di ragionevolezza, con i relativi corollari rappresentati dal divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, dalla tutela del legittimo affidamento, dalla coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico e dal rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (così, da ultimo, Consiglio di Stato sez. VI 29/01/2016, n. 355, S.D.C. ed altro c. Università degli Studi di Roma "La Sapienza). E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa» (Cassazione, sez. trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).



QUESTI PRINCIPI CALZANO PERFETTAMENTE AL CASO QUI IN ESAME, ANCHE PERCHÉ LE DISPOSIZIONI OGGETTO DI CONTESTAZIONE NON LEDONO SOLTANTO IL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO, MA CONFLIGGONO ANCHE CON IL FONDAMENTALE CANONE DI CIVILTÀ GIURIDICA SECONDO IL QUALE “AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR”.

Come sarebbe stato possibile abilitarsi negli insegnamenti Afam delle neo istituite classi di concorso per i Licei Musicali, quando finora non sono stati previsti percorsi di abilitazione ordinari specifici, in merito alle citate classi d’insegnamento?

In sostanza, se è ben legittimo il requisito di presentazione della domanda per l’inserimento nella seconda fascia graduatorie di istituto, ex art. 2 comma 1 LETT. A del DM 374/2017, individuato nel possesso dell’abilitazione all’insegnamento, è parimenti corretto che, a tali graduatorie concorsuali, continui ad applicarsi, in via interinale, la disciplina transitoria in forza della quale, per ciascuna classe, si prescinde dal possesso dell’abilitazione come ineludibile requisito di ammissione finché, per quell’insegnamento, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario”, ossia un tirocinio aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto (sul punto Consiglio di Stato sentenza numero 4607/2017 REG.PROV.COLL. pubblicata in data 03/10/2017).

Ora, chiarito che in favore del personale Afam utilizzato nei Licei Musicali i percorsi abilitanti ordinari non sono stati attivati ne discende come, all’atto dell’emanazione del Decreto Ministeriale 374/2017, art. 2 COMMA 1 LETT.A, trovava e trova piena applicazione il principio di ultrattività dei titoli di studio, validi per la partecipazione alle convocazioni da graduatorie riservate ai docenti abilitati.

Anzi, con considerazione ancor più dirimente ed assorbente, va rilevato che l’art. 3, comma 2, D.P.R. n. 19/2016, in relazione alle classi di concorso degli insegnamenti Afam di nuova istituzione, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali (anche in riferimento alla “procedura concorsuale di nomina da graduatoria”), richiama il concetto di idoneità all’insegnamento e non anche quello di abilitazione, di talché deve concludersi che i titoli



d'insegnamento della ricorrente si collochino fuori dal campo di applicazione della disciplina di cui al D.M. 374/2017, in punto di necessità del possesso dell'abilitazione ai fini della inserzione nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto.

In ragione di tanto, solamente con eclatante violazione delle norme di legge indicate in epigrafe, il D.M. 374/17 ART. 2 COMMA 1 LETT.A ha potuto imporre il requisito del possesso dell'abilitazione, frustrando il legittimo affidamento sull'operatività della clausola di salvaguardia di cui al menzionato art. 402 Testo Unico Scuola.

Né, in senso opposto, milita l'intervenuta disciplina in punto di TFA (Tirocini Formativi Attivi-Percorsi Abilitativi Ordinari).

La vigente disciplina per l'accesso ai TFA è dettata dal regolamento di cui al Decreto 10 settembre 2010, n. 249, emanato ai sensi e in attuazione dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva previsto che “nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. E' comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227”.



Il legislatore ordinario ha dunque demandato all'Amministrazione, in sede regolamentare, di disciplinare e curare la formazione iniziale del personale docente. Con D.M. 10 settembre 2010. n. 249, è stato pertanto approvato, per l'appunto, il regolamento concernente la "disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007 n. 244".

Detto regolamento, agli articoli 3, 7, 8 e 9, ha disciplinato i percorsi formativi preordinati alla acquisizione delle competenze necessarie per l'insegnamento, prevedendo il loro completamento con lo svolgimento di un tirocinio formativo attivo finale comprensivo dell'esame con valore abilitante.

In particolare, il successivo articolo 10 ha previsto l'istituzione dei corsi di tirocinio formativo attivo, regolamentandone lo svolgimento. Il successivo art. 15, nel dettare norme transitorie e finali, ha poi disposto che, in sede di prima applicazione della nuova normativa, ai TFA avrebbero potuto partecipare, tra gli altri, tutti coloro che fossero in possesso di un titolo di studio che consentisse l'accesso alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39/1998 (comma 1, lett. a) ovvero coloro che fossero iscritti ad uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei predetti titoli (comma 1, lett. b). *Ciò, senza operare distinguo fra classi di concorso relative, per così dire, ad insegnamenti teorici (Tab. A, D.M. n. 39/1998, oggi Tab. A, D.P.R. n. 19/2016) e classi di concorso relative ad insegnamenti tecnico – pratici (Tab. C, D.M. n. 39/1998, oggi Tab. B, D.P.R. n. 19/2016), se non precisando al suo comma 4, nel testo novellato dal D.M. 25 marzo 2013, n. 81, che gli accessi al tirocinio formativo attivo “sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca ai sensi dell'art. 5” (disposizione quest'ultima che demanda al Ministero dell'Istruzione di definire annualmente gli accessi ai percorsi formativi sulla base del fabbisogno del personale docente, anche in questo caso senza operare distinguo tra docenti di teoria e docenti tecnico – pratici).*

Sulla base di tali premesse è stato emanato il D.M. 14 marzo 2012, n. 31, che ha definito i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno accademico 2011/2012.



Tale decreto, tuttavia, non ha previsto alcun corso di TFA in favore degli insegnamenti specifici AFAM per i licei musicali!

Indi, è stato emanato il D.M. 16 maggio 2014, n. 312, con il quale è stata indetta per l'anno accademico 2014/2015 una selezione per l'accesso ai TFA, sempre finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado (art. 1, comma 1). Conformemente a quanto stabilito dal D.M. n. 249/2010, potevano partecipare alle prove di accesso ai corsi tutti coloro i quali, entro il termine ultimo per la presentazione della domanda, fossero risultati in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso di cui al decreto n. 39/1998 (art. 3). *Anche in questo caso la norma non ha operato distinguo fra classi di concorso di cui alla tab. A (insegnamenti teorici) e alla Tab. C (insegnamenti tecnico pratici).* Sennonché, nell'allegato al D.M. n. 312/2014 (richiamato dall'art. 1, comma 3), **TRA LE CLASSI DI CONCORSO PER LE QUALI SONO STATI ATTIVATI I CORSI DI TFA NON VENIVA COMPRESA ALCUNA CLASSE DI CONCORSO RELATIVA AGLI INSEGNAMENTI SPECIFICI DEI LICEI MUSICALI, IN QUANTO, tali insegnamenti sono stati istituzionalizzati, nelle classi concorsuali di riferimento, solo a partire dal 2016, in seguito all'emanazione del DPR N. 19/16.**

Ancora una volta, dunque, gli AFAM LICEI MUSICALI sono risultati esclusi dalla possibilità di partecipare ai TFA ordinari.

E' evidente, infatti, come una normativa che subordini la partecipazione alle nomine, per l'assunzione nella scuola, al possesso dell'abilitazione/inserimento nelle graduatorie degli abilitati, ai fini della sua legittima applicazione da parte dell'Amministrazione, postula che agli interessati venga fornita la costante e piena possibilità di conseguire detta abilitazione.

L'Amministrazione deve sempre assicurare il soddisfacimento dell'aspirazione a poter intraprendere la professione di insegnante, tanto più che l'insegnamento costituisce una forma di attività lavorativa oggetto di specifica attenzione e tutela da parte della nostra Carta Costituzionale (artt. 33 e 35). Cioè a dire che l'Amministrazione è tenuta ad offrire sempre all'interessato la possibilità di conseguire le abilitazioni che vengono in rilievo ai fini dell'insegnamento. **Ed invero, una norma in tanto può legittimamente imporre il possesso dell'abilitazione/inserimento nelle graduatorie degli abilitati, ai fini della partecipazione alle convocazioni per l'assunzione nella scuola, in quanto sia interpretata nel senso di vincolare l'Amministrazione ad istituire ed organizzare corsi abilitanti con la necessaria continuità e con possibilità di generalizzata**



partecipazione. Di talché, laddove sia il contrario, la previsione del requisito dell'abilitazione non è suscettibile di legittima applicazione. In tal senso si è espresso sempre il T.A.R. LAZIO (v. Sez. III Bis decc. nn. 10528/2014 e 11697/2914). Contrasta infatti radicalmente con il quadro legislativo di riferimento e con la stessa Carta Costituzionale (artt. 33, 35, 51 e 97, Cost.) stabilire, ai fini della partecipazione ai concorsi nella scuola ed alle procedure di inserzione negli elenchi delle supplenze, il requisito dell'abilitazione senza tuttavia subordinare l'obbligatorietà di tale requisito alla circostanza che l'Amministrazione organizzi i corrispondenti corsi abilitanti. Di qui, pertanto, l'illegittimità degli atti impugnati nei profili indicati nella rubrica del presente motivo.

Poste queste premesse, appare evidente che l'art 2 del Decreto Ministeriale 374/2017, ossia la norma che richiede il possesso dell'abilitazione per l'inserimento in seconda fascia delle graduatorie di istituto, al fine di risultare immune da censure di illegittimità costituzionale, deve essere raccordata con il regime derogatorio – adtempus – previsto dall'art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ossia con il meccanismo di salvaguardia per i docenti, in possesso dei titoli di studio idonei per l'accesso alla rispettiva classe di concorso, che non hanno potuto in nessun modo conseguire l'abilitazione.

RICHIESTA DI PRONUNCIA DICHIARATIVA SUL DIRITTO ALL'INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO QUALE "RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA".

Posto che parte assistita lamenta un'indebita esclusione dalle graduatorie di istituto per cui è causa, non essendo stati attivati percorsi abilitativi ordinari (cosiddetti tirocini formativi attivi) o speciali (percorsi abilitanti speciali) precludendosi la possibilità di abilitarsi ed iscriversi nella II fascia delle graduatorie di istituto,

il pronunciamento dichiarativo sull'inserimento in graduatoria "nella fascia superiore", inteso quale risarcimento in forma specifica, si manifesterà nell'obbligo, per la controparte ministeriale, di ricostituire la situazione di fatto antecedente al danno lamentato.

Nel caso specifico parliamo della possibilità di concorrere-alla pari dei colleghi cui è stata concessa la possibilità di abilitarsi all'insegnamento sulle altre classi concorsuali- per gli incarichi, a tempo



determinato, di maggiore durata (quelli conferiti dalla II Fascia delle GRADUATORIE DI ISTITUTO).

Avendo perso, parte ricorrente, la chance occupazionale di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, con correlato diritto alla nomina dalla II Fascia G.I., la stessa potrà trovare adeguato ristoro con un'inserzione immediata nell'indicata graduatoria e per gli insegnamenti interessati, senza la necessità di ripiegare sul risarcimento pecuniario.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il docente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale civile di Bologna, Sezione Lavoro, affinché Voglia *contrariis reiectis*,
previa disapplicazione dell'art. 2 COMMA 2 lett. A D.M. 374/17,

1 RICONOSCERE E DICHIARARE, ANCHE A TITOLO DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA, il diritto del ricorrente all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso interessate (ed allegate con l'atto introduttivo) dei licei musicali;

2. CONSEQUENTEMENTE CONDANNARE le parti resistenti a disporre l'inserimento dei ricorrenti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, per le classi di concorso AFAM interessate, "insegnamento nella scuola secondaria di II grado".

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.

Salvis iuribus

Si versano in atti i seguenti documenti:



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pecciro.santonicola@ordineavvocati.it

- allegato 1, diploma accademico, rilasciato al ricorrente da una delle istituzioni di alta cultura rientrate nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), idoneo all'insegnamento sui licei musicali;
- allegato 2, graduatoria istituto di III fascia ove risulta inserita parte istante ed ultimo contratto di supplenza statale;
- allegato 3, *Decreto Ministeriale n. 259 del 9 Maggio 2017, che ha apportato modifiche ed integrazioni al precedente D.P.R. 19/16 istitutivo delle nuove classi di concorso AFAM licei musicali, prive di percorsi abilitanti con allegata TABELLA A;*
- allegato 4, *DM 374/2017, in particolare ART. 2 COMMA 1 LETT.A, porzione normativa della quale s'invoca la disapplicazione;*
- Precedenti favorevoli provenienti dalla sede amministrativa.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato.

Castellammare di Stabia, 14.02.2019

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito



CIRO SANTONICOLA

CN = SANTONICOLA

CIRO

O = non presente

C = IT

All.2

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7 Castellammare di Stabia (NA) -80053-
Tel/fax 08119189944

Il sottoscritto/a CIARAMELLA ANTONIO PIOC.F. ERM NNP 865 08A 783 Unato/a BENEVENTO il 08.11.1986residente in ROCCABASCIERANA (AV) VIA NAZIONALE APPIA 141

nomino

gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio, revocando ogni precedente procuratore.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Amato n. 7.

Roccabasciana 31.05.2018

Firma.

V. per autentica

N. R.G. Lav. 420/2019

Cron. n. _____



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

DECRETO DI FISSAZIONE DELLA PRIMA UDIENZA DI DISCUSSIONE

Il Giudice del Lavoro, dott. Maurizio Marchesini

Letto il ricorso,
visto l'art. 415 c.p.c.

F I S S A

per la comparizione personale delle parti e la
discussione l'udienza del 01/07/2019 alle ore 11:00 ,
nella sede di questo Ufficio, in Bologna, via Farini n.
1.

Bologna il 18/02/2019

Il Giudice del lavoro
Maurizio Marchesini

Il Cancellerie

Predisposta copia autentica in data _____





Copia

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna

R.G. n. 420/2019
Ud. 1.07.2019
G.I. Dott. Marchesini

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Memoria difensiva ex art. 416 c.p.c.

Per il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA** (e per quanto occorrer possa per il suo organo interno: Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna- Uff. V A.T. di Bologna), in persona del Ministro *pro tempore* e del Dirigente *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche, dalla Dott.ssa Daniela Bazzoni dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso l' Ufficio V Ambito territoriale di Bologna, elettivamente domiciliata presso il proprio Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 del D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165, sito in Bologna, via De' Castagnoli, 1, pec:csabo@postacert.istruzione.it, fax n. 051/3785332

(resistente)

CONTRO

Antonio Pio Ciaramella, nato il 08.11.1986 a Benevento. rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), alla via Amato n. 7.

(ricorrente)

Il ricorrente, docente incluso nella terza fascia delle graduatorie di istituto con ricorso ex art. 414 c.p.c., chiede : previa disapplicazione dell'art. 2 COMMA 2 lett. A D.M. 374/17, di riconoscere e dichiarare, anche a titolo di risarcimento in forma specifica, il diritto del ricorrente all'inserimento nella seconda fascia delle



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna

graduatorie di istituto per le classi di concorso interessate (ed allegate con l'atto introduttivo) dei licei musicali;

conseguentemente condannare le parti resistenti a disporre l'inserimento del concorrente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, per le classi di AFAM interessate, "insegnamento nella scuola secondaria di II grado". Con vittoria di spese e competenze.

Si costituisce con il presente atto l'Amministrazione convenuta, come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta tutto quanto dedotto e preteso da controparte ed eccepisce quanto segue.

1. Improcedibilità del ricorso.

In via preliminare si evidenzia che l'eventuale accoglimento delle domande avanzate dalla controparte verrebbe inevitabilmente ad incidere sulla posizione di soggetti terzi inclusi nelle graduatorie di Istituto dell'ambito di Bologna, non evocati nel presente giudizio, le cui posizioni verrebbero necessariamente modificate in peius, segnatamente gli inclusi nella seconda fascia delle graduatorie indicate dai ricorrenti dell'ambito territoriale di Bologna. La controversia in esame rappresenta infatti una ipotesi di litisconsorzio necessario, senza che tuttavia sia stata consentita la partecipazione al giudizio di tutte le parti necessariamente coinvolte. Non vi può essere infatti dubbio sulla ricorrenza dell'ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in questione, nel quale si chiede il riconoscimento del diritto all'inserimento in una graduatoria in cui sono inclusi numerosi soggetti che sarebbero sopravanzati dai ricorrenti, con conseguente pregiudizio del loro diritto a stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato. L'art. 102 c.p.c. dispone, infatti, che "se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbano agire o essere convenute nello stesso processo". Non si può dubitare che nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 102 c.p.c., come affermato anche dalla giurisprudenza che così ha pronunciato: "L'integrazione necessaria del contraddittorio è imposta allorché la formulazione della domanda attorea coinvolga necessariamente la posizione di coloro che hanno ottenuto il posto o che lo otterrebbero in luogo dei ricorrenti, cosicché all'accoglimento della domanda consegua la sostituzione di un dipendente all'altro (Cass. sez. lav. 24.7.1991 n. 8290, in Giust. Civ. 1992, I,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna

1320; ed ancora, Cass. n. 3183/90; Cass. n. 6184/90; Cass. n. 466/92; Cass. n. 11943/92; Cass. n. 5315/96; Cass. 12128/98). La stessa giurisprudenza di merito ha, in fattispecie analoghe alla presente, confermato tali principi (Corte di Appello di Bologna, sez. lavoro, n. 169 del 7.3.2002 e 19.11 2013). La procedura azionata dalla parte – che potrebbe essere resa nota anche per pubblici proclami – non risulta affatto notificata, sulla scorta della copia esibita per convenire in giudizio questa Amministrazione, ad alcun controinteressato e non può certo valere a realizzare un percorso di travolgimento di interessi così importanti, pena la violazione dell'art 102 c.p.c. e dell'art. 24 Cost..

1. Infondatezza nel merito del ricorso

Non può revocarsi in dubbio che, stante il disposto dell'art. 33 Cost., la professione di docente sia una “professione regolamentata”, vale a dire una professione per l'accesso alla quale è richiesta una specifica autorizzazione, vale a dire l'abilitazione all'insegnamento.

Il rilascio dell'abilitazione de qua è subordinato nel nostro ordinamento alla cd. “formazione iniziale” disciplinata dal D.M. 10 settembre 2010, n. 249, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), a mente del quale “Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna

docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni.”

E' chiaro che i ricorrenti, pur se idonei allo svolgimento della professione docente, essendo in possesso di un titolo valido all'esercizio della attività didattica, non possono però qualificarsi come docenti “abilitati”, in quanto privi della richiesta formazione iniziale, consistente in percorsi formativi “finalizzati a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente” (art. 2 D.M. 249/2010).

Sul punto, giova precisare che le tre fasce in cui si articolano le graduatorie di istituto sono così costituite:

- la I fascia comprende i docenti iscritti a pieno titolo o con riserva, nella I, II, o III fascia delle graduatorie ad esaurimento (GAE) ;
- la II fascia comprende i docenti abilitati ma non iscritti nelle GAE;
- la III fascia comprende i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento.

Secondo la vigente normativa, le graduatorie di circolo e di istituto sono quelle cui il Dirigente scolastico attinge per il conferimento di supplenze cd. “brevi” (art. 4 L. 124/1999) o temporanee, anche se di fatto possono essere attribuite “fino al termine delle lezioni”, ossia l'ultimo giorno di scuola stabilito dal rispettivo calendario nazionale.

Si tratta, in particolare, di supplenze assegnate per la sostituzione di un docente di ruolo momentaneamente assente (art. 4, comma 3, cit.).

Ebbene, l'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (finanziaria 1997) prescrive che “i capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica”.

L'art. 4, comma 10, della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, dispone che “Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.”



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna

L'art. 7, comma 3, del D.M. 131/2007 richiama tale comma: «...per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio»

Per «esigenze di servizio» si intende, dunque, che il contratto di supplenza deve avere una durata commisurata all'effettiva esigenza che la scuola ha di tenere in servizio il supplente in sostituzione del titolare assente.

I casi più noti sono quelli relativi alle supplenze assegnate fino all'ultimo giorno prima di un periodo di sospensione delle lezioni (per es. 21 dicembre per le vacanze di Natale) anche se l'assenza del titolare cade all'interno del periodo di sospensione (per es. 28 dicembre), perché l'esigenza di servizio termina con l'ultimo giorno di lezione prima della sospensione delle stesse; oppure la supplenza su cattedra che si rende vacante/disponibile dopo il 31/12 che non avrà termine direttamente il 30/6 o il 31/8, come avviene per le supplenze assegnate prima del 31/12, ma l'ultimo giorno di lezione («termine delle lezioni», per es. l'8 giugno), più eventuali scrutini o esami, appunto perché è in quel giorno che terminano le «esigenze di servizio».

Da un'attenta analisi delle disposizioni su richiamate appare evidente che l'affidamento di una classe ad aspiranti docenti non abilitati, ma in possesso di un titolo idoneo all'esercizio dell'attività didattica, non soltanto rappresenta un'estrema ratio (ovvero solo quando non sia stato possibile ricoprire l'incarico con il ricorso a docenti abilitati), ma ben si giustifica con la preminente esigenza di assicurare comunque e in ogni caso la continuità del servizio scolastico, in presenza di posti in organico che, seppure non vacanti (perché assegnati ad un docente di ruolo) divengono, per ragioni contingenti e temporanee (impedimento del titolare di cattedra), disponibili e da assegnare (art. 4, co. 1, legge 124/1999). Si vuole, invero, garantire, attraverso un sistema così concepito, il regolare svolgimento delle lezioni.

Riprova ne è il fatto che «i criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti» (art. 4, co. 7, legge cit.).

Alla luce delle considerazioni che precedono, una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni che regolano il conferimento delle supplenze mediante



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna

ricorso alle graduatorie di circolo e di istituto conduce a ritenere che, diversamente da quanto ex adverso addotto, l'inserimento di aspiranti docenti non in possesso della necessaria abilitazione in una fascia diversa dalla III sia del tutto in contrasto con le norme che disciplinano la materia de qua .

Ne consegue che, non soltanto l'inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto è conforme agli art. 3 e 97 della Cost. a fronte della non omogeneità delle situazioni poste a confronto, ma si pone, altresì, in linea con il principio di ragionevolezza, in quanto individua ancora una volta nel concorso, nelle GAE e nelle graduatorie di istituto di I e II fascia, riservati ai soli abilitati, lo strumento più idoneo a garantire l'imparzialità e l'efficienza della Amministrazione scolastica. In tal modo, si vuole assicurare, in primis, la selezione di quelli, tra gli aspiranti docenti, che in misura maggiore di altri possiedono i requisiti attitudinali e professionali richiesti. D'altro canto, non appare irragionevole che una norma riservi una tutela maggiore a chi ha conseguito una abilitazione all'esito di un percorso formativo programmato, rispetto a chi, pur altrettanto competente sulla base dell'esperienza acquisita, non si sia però cimentato per raggiungere un uguale livello di preparazione.

Tali principi sono stati espressamente enunciati dalla legge 107/2015 che al comma 107, così prevede : A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.

In ogni caso, poi, il DPR 19/2016, art. 3, comma 4, riconosce, in via transitoria, ai docenti abilitati nelle classi A31, A32 e A77 il diritto di accesso alle procedure concorsuali di nuova istituzione, ad ulteriore riprova della necessità di percorso ulteriore ai fini dell'abilitazione all'insegnamento.

In particolare per le classi di concorso A31, A32 , corrispondenti alle attuali A -29 e A-30 il ricorrente , che afferma di aver conseguito il titolo di studio nell'anno 2011 , avrebbe potuto conseguire l'abilitazione partecipando ai TFA (2011 e 2014) o PAS (2013), laddove in possesso dei prescritti requisiti di servizio ex DM 81/2013. In tal modo la controparte avrebbe potuto chiedere l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto sia per dette classi di concorso sia, nelle more dell'attivazione degli specifici corsi abilitanti, nelle classi di concorso di nuova istituzione . A fronte della nuova regolamentazione delle classi di concorso di cui al DpR n. 19/2019 e al D.M. 257/2017 e la previsione di una fase



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna

transitoria , la mancata attivazione di specifici corsi abilitanti al fine dell'inserimento nelle graduatorie di istituto costituite per il triennio 2018/2020 non può ritenersi in alcun modo in contrasto con le disposizioni che disciplinano la materia che ci occupa che prevede l'attivazione di specifici corsi abilitanti entro l'anno accademico 2018/2019 tuttora in corso.

Si ribadisce, dunque, che la domanda di inserimento del ricorrente tra gli aspiranti docenti di II fascia delle graduatorie de quibus, non ha alcun fondamento nelle vigenti disposizioni e nessun diritto soggettivo a tale inserimento in carenza di abilitazione può ritenersi sussistente .

Né a conclusione differenti può pervenirsi alla luce della giurisprudenza richiamata dalla controparte. Le sentenze del Giudice Amministrativo riguardano , infatti, la partecipazione ai concorsi ordinari per preesistenti classi di concorso e non l'inclusione nelle graduatorie di istituto per nuove classi di concorso in ordine alle quali l'applicazione dell'art. 402 del D.Lgs. n. 297 del 1994 che sta alla base di dette pronunce è priva di qualunque fondamento, stante la diversa natura giuridica delle due procedure: la prima di natura pubblicistica volta alla selezione sulla base di titoli es esami ai fini delle immissioni in ruolo; la seconda di natura privatistica per le assunzioni a tempo determinato per supplenze temporanee e brevi e saltuarie.

La rilevanza di tale norma nel caso di specie è, inoltre, chiaramente esclusa da quanto previsto

dall'art. 1 comma 107, della legge 107/2015 a mente della quale *«I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

Ed, infatti, recitano il comma 102 ed il successivo comma 103: *«Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle*



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna

qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007. 103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 [...].».

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo Giudice del Lavoro adito, *contrariis reiectis*:

- Dichiarare il ricorso improcedibile;
- Rigettare il ricorso siccome infondato.

con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.

Si producono :

1. Prospetto di inserimento nelle graduatorie di istituto del ricorrente;
2. Stralcio DpR n. 19/2019 e D.M. 257/2017.

Bologna, 1 luglio 2019.

Il Funzionario del M.I.U.R.

Dott. Daniela Bazzoni -

N. R.G. 420/2019



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 420/2019

Tra

ANTONIO PIO CIARAMELLA

RICORRENTE

E

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA
AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA**

CONVENUTO

Oggi **1 luglio 2019**, alle ore **11.30**, innanzi al dott. Maurizio Marchesini, sono comparsi:

Per ANTONIO PIO CIARAMELLA l'avv. SANTONICOLA CIRO, oggi sostituito dall'avv. Gaudiello come da delega che deposita in cartaceo

Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA e l'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA l'avv. Bazzoni che si costituisce depositando fascicolo e comparsa.

Il giudice rilevato che il contraddittorio non è stato esteso a tutti potenziali interessati, dispone l'integrazione del contraddittorio, mediante pubblicazione sul sito Web del Miur, del ricorso, della comparsa di costituzione e risposta e della presente ordinanza.

Rinvia il processo all'udienza del 06-12-2019 H. 9.40 con salvezza dei diritti di prima udienza.

Il Giudice
dott. Maurizio Marchesini

